

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

“U.N.I.T. – Unione Nazionale Intermediari Tua”

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione degli Intermediari della Società Tua Assicurazione che ha sede, inizialmente, presso la sede della Compagnia Tua Assicurazioni Spa in Largo Tazio Nuvolari, 1 – Milano.

L'Associazione assume la denominazione U.N.I.T. – Unione Nazionale Intermediari Tua (di seguito denominata "Associazione").

Successivamente al primo congresso elettivo l'Associazione avrà sede presso l'Agenzia del Presidente pro tempore.

Possono fare parte dell'Associazione tutti gli Intermediari, persone fisiche o giuridiche, iscritti alla sezione A del Rui che abbiano in corso una collaborazione con la Società Tua Assicurazioni spa, e/o i loro soci e delegati assicurativi, con diritto di rimanere associati sino alla definitiva chiusura dei conti successiva allo scioglimento dell'incarico agenziale o della collaborazione.

L'Associazione:

- a) aderisce alla Associazione Sindacale maggiormente rappresentativa;
- b) ha rapporti formali ed operativi con le altre Organizzazioni Sindacali di categoria;
- c) opera per favorire la nascita di un'unica Organizzazione degli intermediari assicurativi;
- d) salvaguarda l'autonomia del singolo iscritto di aderire a Organizzazioni Sindacali diverse.

ART. 2 - SCOPI

L'Associazione si ispira ai valori della democrazia e agisce nella rappresentanza e nella tutela dei propri iscritti in tutte le sedi ove vengano trattate problematiche di interesse degli Iscritti. Non persegue scopi politici, religiosi e di lucro.

In particolare L'Associazione:

- a. stimola l'Impresa mandante alla ricerca e sviluppo di nuovi servizi assicurativi e all'aggiornamento di quelli esistenti;
- b. collaborare attivamente con l'Impresa alla risoluzione dei problemi di carattere tecnico, amministrativo ed organizzativo, con l'obbiettivo, nel comune interesse, di curare l'aggiornamento dei prodotti esistenti e di migliorare le procedure amministrative, il servizio di liquidazione danni ed i sistemi informatici.
- c. promuove iniziative mirate a migliorare la preparazione professionale ed imprenditoriale degli iscritti, anche attraverso la costituzione o l'adesione a società che svolgono tali servizi;
- d. stipula accordi collettivi aziendali con l'Impresa mandante, richiamandosi ai principi delle Organizzazioni Sindacali di categoria;
- e. nell'interesse dei propri iscritti mantiene fattivo collegamento con le Associazioni Sindacali Nazionali di categoria e con i Gruppi Aziendali delle altre compagnie;
- f. tutela gli interessi professionali, morali ed economici degli iscritti assistendoli in ogni sede ed adoperandosi per dirimere le vertenze tra gli iscritti e/o fra questi e l'Impresa mandante
- g. vigila sull'osservanza ed applicazione dei contratti e degli accordi economici e normativi - nazionali ed aziendali.
- h. promuove iniziative mutualistiche e di solidarietà tra i Soci;
- i. promuove la fornitura di beni e la prestazione di servizi ai Soci in relazione all'attività di intermediazione

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II

ISCRIZIONI, OBBLIGHI DEL SOCIO

ART. 4 - ISCRITTI

La qualifica di Iscritto si ottiene con l'iscrizione all'Associazione.

Fanno parte dell'Associazione coloro che risultano in regola con il contributo associativo.

L'iscrizione all'Associazione comporta l'accettazione e l'osservanza di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le delibere degli organi dell'Associazione.

L'iscritto ha il diritto ed il dovere di partecipare alla vita associativa, intervenendo alle riunioni e collaborando a tutte le iniziative dell'Associazione.

Gli iscritti assumono incarichi con spirito di servizio, senza avvalersene per trarre vantaggi diretti o indiretti, mantenendo un comportamento ispirato ad autonomia di pensiero, integrità morale, lealtà e senso di responsabilità, nei confronti degli associati.

L'ammontare della quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva.

ART. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ISCRITTO

La qualifica di Iscritto si perde:

- a) per mancato versamento del contributo associativo, decorsi 30 (trenta) giorni dal formale invito alla regolarizzazione;
- b) per dimissioni, che devono essere comunicate dall'interessato alla Segreteria dell'Associazione tramite lettera raccomandata o mezzo equivalente;
- c) per risoluzione del rapporto agenziale o di collaborazione con Tua Assicurazioni spa, dopo la liquidazione delle eventuali pendenze con la stessa;
- d) per espulsione decretata dal Collegio dei Probiviri;
- e) per decesso.

In nessun caso è prevista la restituzione della quota versata.

TITOLO III ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli Iscritti
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) La Giunta Esecutiva
- e) Le Zone territoriali
- f) I Rappresentanti zionali
- g) Il Segretario
- h) Il Tesoriere
- i) Il Collegio dei Probiviri
- j) Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 7 - ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

L'Assemblea degli iscritti esprime la volontà degli iscritti e indica le linee generali della politica dell'Associazione.

È l'Organo supremo dell'Associazione ed è composto da tutti gli iscritti in regola con il contributo associativo alla data di convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo - che ne fissa la sede e la data - ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Ogni iscritto ha diritto ad un voto e può esprimere al massimo due voti se munito di delega rilasciata da altro iscritto all'Associazione nei modi previsti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente il 50%, più uno degli iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea spetta, quando è convocata in via ordinaria:

- a) eleggere tra i partecipanti il Presidente dell'Assemblea, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) eleggere, quando occorra, la Commissione di Scrutinio composta da: un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e tre Scrutatori;
- c) nominare la Commissione per la stesura del documento finale;
- d) dibattere e deliberare le linee politiche generali che interessano l'Associazione;
- e) procedere, quando è elettivo, al rinnovo degli Organi dell'Associazione, eleggendo tra gli Iscritti, secondo le modalità previste dal presente Statuto e Regolamento:
 - i componenti della Giunta Esecutiva
 - i componenti del Collegio dei Proviviri
 - i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Consiglio Direttivo ha comunque l'obbligo di convocare l'Assemblea ordinaria almeno una volta all'anno.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo in via straordinaria:

- a) su richiesta scritta e motivata e contenente l'Ordine del Giorno da porre in discussione, di almeno 1/3 degli iscritti all'Associazione in regola con il versamento delle quote associative;
- b) per delibera del Consiglio Direttivo assunta, a maggioranza assoluta, che riguardi eventuali modifiche allo Statuto;
- c) per delibera del Consiglio Direttivo, assunta con maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti, riguardante specificatamente l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- d) a seguito delle dimissioni del Presidente dell'Associazione;
- e) su delibera del Consiglio Direttivo, a seguito di decadenza del Presidente dell'Associazione;
- f) su delibera del Consiglio Direttivo, assunta con maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti, per chiedere la decadenza della Giunta Esecutiva e conseguentemente indire nuove elezioni; in questa fattispecie, la Giunta Esecutiva non ha diritto di voto e non concorre a determinare il quorum dei 2/3;
- g) a seguito delle dimissioni congiunte di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando è presente almeno il 50% più uno degli aventi diritto, in prima convocazione, e almeno 1/3 degli aventi diritto in seconda convocazione.

L'Assemblea Straordinaria ha tutte le attribuzioni previste per quella Ordinaria, compreso il rinnovo di tutte le Cariche Sociali se previsto nell'ordine del giorno di convocazione, nel qual caso si dà l'inizio ad un nuovo mandato triennale.

ASSEMBLEA CONVOCATA A DISTANZA

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ed è chiamata a deliberare su questioni generali riguardanti l'associazione stessa.

La convocazione è effettuata con raccomandata o pec ed è validamente costituita quando almeno il 50% degli aventi diritto ha manifestato una qualunque espressione di voto.

L'assemblea convocata per referendum non può essere chiamata a deliberare sul rinnovo delle cariche né sullo scioglimento dell'Associazione.

Le espressioni di voto debbono essere indirizzate presso un soggetto terzo che sarà chiamato a garantire la validità dell'espressione di voto.

Non sono ammesse deleghe.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

È l'Organo che, seguendo gli indirizzi dell'Assemblea, sviluppa la politica deliberata concretizzandone le volontà espresse.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) Il Presidente dell'Associazione;
- b) la Giunta esecutiva;
- c) tutti i Rappresentanti Zonali.

Tutte le decisioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei voti, eccetto quelle per le quali lo Statuto fissa percentuali diverse, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non è ammesso il voto per delega

La sua convocazione è fatta a mezzo raccomandata o mezzo equivalente, da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione; nei casi di urgenza motivata i termini vengono dimezzati.

Il Consiglio Direttivo:

- a) Può censurare l'operato del Presidente e della Giunta Esecutiva e per gravi e motivate ragioni può, con le modalità previste nello Statuto, indire un'Assemblea Straordinaria per chiedere:
 - la decadenza della Giunta Esecutiva;
 - di procedere a nuove elezioni;
 - lo scioglimento dell'Associazione;
 - eventuali modifiche allo Statuto.
- b) Determina le quote associative annue ordinarie e/o straordinarie.
- c) Elegge il Tesoriere, scelto fra gli iscritti all'Associazione. Il Tesoriere non può far parte di nessun altro Organo dell'Associazione.
- d) Approva entro il 30 aprile di ogni anno il Bilancio di gestione redatto dal Tesoriere, e controllato dal Collegio dei Revisori;
- e) Approva il bilancio preventivo.
- f) Si riunisce su iniziativa del Presidente e/o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti e comunque obbligatoriamente almeno 2 (due) volte l'anno.

REFERENDUM

Il Consiglio Direttivo può chiamare, per argomenti specifici, gli iscritti all'Associazione a pronunciarsi mediante Referendum, da svolgersi anche attraverso strumenti elettronici.

Nel caso di referendum dovranno essere adottate le più idonee misure affinché ogni iscritto riceva la relativa scheda e possa esprimere il proprio voto con garanzia di segretezza.

In entrambi i casi, il Referendum sarà valido e vincolante per gli Organi dell'Associazione solo se il numero dei votanti sarà almeno pari a un terzo più uno degli aventi diritto al voto.

ART. 9 – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare Legali e Consulenti, ed è eletto dall'Assemblea degli iscritti.

Dura in carica tre anni e non è rieleggibile per oltre due mandati consecutivi, compreso quello di elezione.

Cura ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo.

Nomina – su proposta della Giunta Esecutiva - i componenti, scelti fra gli iscritti, delle Commissioni tecniche ed i Rappresentanti presso Enti, Associazioni od altri Organismi presso i quali sia necessaria la presenza dell'Associazione.

In ogni caso di impedimento il Presidente è automaticamente sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutte le prerogative ed attribuzioni.
In caso di cessazione della carica di Presidente, il Vice Presidente gli subentrerà sino alla convocazione del congresso elettivo.

ART. 10 - GIUNTA ESECUTIVA

È il livello esecutivo delle decisioni dell'Assemblea degli iscritti e del Consiglio Direttivo ed è composta dagli eletti dall'Assemblea degli iscritti.

La Giunta Esecutiva resta in carica tre anni.

Al suo interno il Presidente, eletto dall'Assemblea, designa un Vicepresidente ed il Segretario.

Le delibere della Giunta Esecutiva sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto.

Non è ammesso il voto per delega.

Il Presidente ha facoltà di farsi coadiuvare da altri componenti della Giunta Esecutiva e di sostituire i componenti della Giunta esecutiva per:

- perdita della qualifica di iscritto;
- dimissioni dall'Organismo;
- sfiducia da parte del Consiglio Direttivo, votata maggioranza degli aventi diritto, di un componente la Giunta.

È facoltà della Giunta svolgere la propria attività anche con l'ausilio di commissioni tecniche e/o tematiche.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Segretario, su indicazione del Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando almeno la metà più uno dei suoi componenti ne facciano motivata richiesta per iscritto al Presidente, con preavviso di otto giorni, che possono ridursi a quattro nei casi di urgenza.

La validità delle riunioni è subordinata alla presenza della maggioranza dei suoi componenti, tra questi inclusi Presidente e/o Vice Presidente.

Di ogni riunione deve essere data informazione al Consiglio Direttivo.

Spetta alla Giunta Esecutiva:

- a) coadiuvare il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- b) adempiere tutte quelle funzioni che le sono demandate dal Consiglio Direttivo;
- c) esercitare - nei casi di urgenza - i poteri del Consiglio Direttivo, con riserva di ratifica da parte di questo;
- d) nominare la Commissione verifica poteri dell'Assemblea.

All'interno della Giunta Esecutiva il Presidente nomina, se lo ritiene opportuno e utile per i lavori, un Ufficio di Presidenza composto dallo stesso Presidente, dal Vice Presidente e da due componenti dell'Esecutivo scelti per competenza in ordine all'argomento di cui si deve trattare.

Le decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza debbono essere ratificate, pena decadenza, entro 30 giorni dalla loro assunzione, anche a mezzo convocazione a distanza e con le stesse modalità di cui al precedente articolo 7.

ART. 11 - ZONE TERRITORIALI

Le Zone Territoriali raggruppando le Agenzie secondo criteri di territorialità regionale. Ogni Zona territoriale deve essere formata da un numero di Agenzie che garantisca una sufficiente rappresentatività ed un'adeguata organizzazione logistica.

Le Zone territoriali sono inizialmente le seguenti.

Zona 1: Valle D'Aosta – Piemonte - Liguria;

Zona 2: Trentino A.A. – Veneto (BL – VR – VI);

Zona 3: Friuli V.G. – Veneto (PD – RO – TV – VE);

Zona 4: Lombardia;

Zona 5: Emilia Romagna – RSM;

Zona 6: Marche – Abruzzo – Molise;

Zona 7: Lazio;

Zona 8: Toscana – Umbria;
Zona 9: Puglia - Basilicata;
Zona 10: Campania – Calabria;
Zona 11: Sicilia;
Zona 11: Sardegna;

Ogni proposta di modifica delle Zone Territoriali va sottoposta ed approvata dal Consiglio Direttivo.

Alle Zone Territoriali spetta eleggere fra gli iscritti facenti parte della Zona territoriale il proprio Rappresentante, che farà parte del Consiglio Direttivo.

Tale elezione si deve svolgere in occasione di una Assemblea di Zona territoriale, convocata immediatamente prima dell'Assemblea elettiva.

L'Assemblea della Zona territoriale è composta da tutti gli iscritti della Zona.

Ogni iscritto ha diritto ad un voto oltre ad una eventuale delega di altro iscritto alla stessa zona.

Le modalità di votazione sono decise dall'Assemblea di Zona stessa e viene eletto Rappresentante l'Isritto che otterrà il maggior numero di preferenze.

Si raccomanda che la Zona territoriale si riunisca, a cura del Rappresentante zonale, almeno 2 (due) volte l'anno in concomitanza con la convocazione del Consiglio Direttivo.

ART. 12 - RAPPRESENTANTI ZONALI

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Sono componenti del Consiglio Direttivo e non possono nel contempo essere Componenti della Giunta Esecutiva. Qualora un rappresentante di zona venga eletto in Giunta Esecutiva decade dalla carica zonale ed in tal caso si procede secondo quanto previsto dall'art. 17 – Decadenza delle cariche.

I Rappresentanti zonali:

- a) riuniscono gli iscritti della propria Zona territoriale ogni qualvolta la situazione lo richieda o su invito del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti la zona stessa;
- b) coordinano gli iscritti, informandoli sulle attività svolte dagli organi dell'Associazione, favorendo l'attuazione delle disposizioni deliberate dagli stessi;
- c) riportano al Consiglio Direttivo ed alla Giunta Esecutiva le istanze e la volontà dei propri iscritti e i problemi locali, proponendone le possibili soluzioni.

In caso di cessazione dalla carica, la Zona territoriale dovrà riunirsi, a cura della Giunta Esecutiva, per una nuova riunione elettiva da svolgersi entro 30 giorni dalla cessazione e l'eletto rimarrà in carica per il periodo di mandato residuo.

ASSEMBLEA ZONALE CONVOCATA A DISTANZA

L'Assemblea territoriale deve essere convocata dal Rappresentante Zonale ed è chiamata a deliberare su questioni generali riguardanti l'associazione stessa.

La convocazione è effettuata con raccomandata o pec ed è validamente costituita quando almeno il 50% degli aventi diritto ha manifestato una qualunque espressione di voto.

L'assemblea convocata per referendum non può essere chiamata a deliberare sul rinnovo delle cariche

Le espressioni di voto debbono essere indirizzate presso un soggetto terzo che sarà chiamato a garantire la validità dell'espressione di voto.

Non sono ammesse deleghe.

ART. 13 - SEGRETARIO

È nominato dal Presidente fra i componenti della Giunta Esecutiva.

Il Segretario può essere coadiuvato da un Ufficio di Segreteria: ne sovrintende l'attività e ne risponde alla Giunta Esecutiva.

Il Segretario:

- a) cura la stesura e la conservazione dei verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo curando la pubblicazione (anche sul sito web in area riservata, se esistente) di una sintesi delle sedute;
- b) compila ed aggiorna l'elenco degli iscritti all'Associazione, ai quali provvede ad inviare i documenti previsti dallo Statuto ed ogni altra comunicazione che dovesse essergli demandata dai competenti organi dell'Associazione;
- c) conserva l'archivio dell'Associazione, della cui custodia è responsabile e che dovrà consegnare integralmente al suo successore.

La carica di Segretario è incompatibile con quella di Tesoriere.

ART. 14 - TESORIERE

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti

Il Tesoriere per conto del Consiglio Direttivo, al quale risponde del proprio operato, ha la custodia del patrimonio e cura l'amministrazione dell'Associazione.

Inoltre:

- a) redige il Bilancio Consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, previo controllo dei revisori dei Conti e dovrà essere presentato almeno 15 giorni prima dell'approvazione e successivamente pubblicato sul sito;
- b) predispone il Bilancio Preventivo annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- c) propone al Consiglio Direttivo le eventuali variazioni dei contributi associativi.

Entro il 30 Aprile di ogni anno il Tesoriere dovrà definire la stesura del Bilancio Consuntivo e preventivo e, prima di presentarlo al Consiglio Direttivo, sottoporlo al Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica delle scritture contabili.

La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Segretario.

ART. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da TRE componenti effettivi e DUE supplenti, eletti dall'Assemblea.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con l'appartenenza a qualsiasi altro Organo elettivo.

Il Collegio elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente ed un Vice Presidente.

È compito del Collegio dei Probiviri prendere in esame e giudicare questioni riguardanti:

- a) la disciplina dell'Associazione;
- b) la correttezza morale e professionale degli iscritti.

Rientra nel compito dei Probiviri decidere secondo equità, quali arbitri amichevoli, sulle controversie insorte tra gli iscritti e tra questi e gli organi statutari.

Il Collegio può agire di propria iniziativa o su motivata segnalazione.

Il Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) deplorazione;
- c) sospensione temporanea dall'Associazione, da un minimo di 3 a un massimo 12 mesi;
- d) espulsione dall'Associazione.

Il Collegio entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso o dell'incarico, attua il procedimento della contestazione degli addebiti sentendo gli interessati; dopodiché decide a maggioranza.

I giudizi devono essere espressi in presenza di tutti i componenti effettivi.

I componenti supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di loro impedimento.

Il Collegio ha l'obbligo di dare comunicazione scritta dei provvedimenti adottati agli interessati ed al Consiglio Direttivo.

Gli iscritti, potranno presentare ricorso scritto contro i provvedimenti verso di loro adottati dal Consiglio Direttivo, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento; in tal caso il Consiglio Direttivo deciderà a maggioranza assoluta. L'eventuale ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

ART. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da TRE componenti effettivi e DUE supplenti, eletti dall'Assemblea.

La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con l'appartenenza al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri.

Elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente.

Spetta al Collegio:

- a) verificare il Bilancio Consuntivo e preventivo annuale;
- b) effettuare periodiche verifiche per accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione;
- c) verificare l'effettiva esistenza del saldo liquido di cassa nei depositi bancari;
- d) verificare la consistenza patrimoniale dell'Associazione;
- e) verificare la regolarità dei documenti giustificativi contabili;
- f) redigere apposito verbale una volta all'anno delle verifiche e ispezioni contabili compiute, firmato dal Presidente; lo stesso viene distribuito durante l'Assemblea annuale degli iscritti.

Svolge tutte le altre funzioni, anche se non espressamente menzionate, che nella prassi normale sono demandate ad organi del genere.

ART. 17 MODALITA DI PARTECIPAZIONE

Con riferimento all'Esecutivo Nazionale, al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Collegio dei Probiviri, è ammessa riunione tramite modalità di video conferenza, ferme le norme sulla validità della riunione a sensi del presente statuto.

TITOLO IV

ART. 18 - SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI ELETTI

Si decade dalla carica di componente di Organo dell'Associazione per:

- a) dimissioni;
- b) perdita della qualifica di iscritto;
- c) liberalizzazione del mandato;
- d) assenza non giustificata a tre riunioni consecutive dell'Organo di appartenenza.

La sostituzione dei componenti elettivi decaduti, deve avvenire con le seguenti modalità:

GIUNTA ESECUTIVA

Quando uno dei componenti eletti in Assemblea lascia la carica prima della scadenza del suo mandato, viene sostituito dal successivo in graduatoria tra i componenti della lista di appartenenza presentata in Assemblea. Nel caso non sia applicabile tale modalità, è facoltà del Presidente, nel corso dello stesso mandato, cooptare fino a tre componenti fra gli iscritti all'Associazione. Tali cooptazioni devono essere ratificate al primo Consiglio Direttivo successivo a tale nomina.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Se decade uno dei Rappresentanti delle Zone territoriali, la zona di sua appartenenza provvede ad una nuova elezione da tenersi entro 30 giorni dalla data di decadenza.

ALTRI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Quando un componente elettivo lascia la carica prima della scadenza del proprio mandato viene sostituito dal successivo in graduatoria, salvo che sia diversamente disciplinato.

Tutti i componenti così nominati restano in carica per il residuo periodo di mandato.

Quando - per qualunque motivo - cessa contemporaneamente oltre la metà dei componenti di un Organo dell'Associazione, lo stesso viene considerato decaduto e si procede alla nuova elezione di tutti i suoi componenti, alla prima Assemblea successiva.

Tutte le cariche sociali decadono automaticamente con la convocazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, se nell'ordine del giorno ne è previsto il rinnovo.

In ogni caso di cessazione, gli organi sociali restano in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento dei nuovi eletti.

ART. 19 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio dell'Associazione è Amministrato dal Tesoriere secondo le norme contenute nel presente Statuto e l'Associazione ne ha la piena disponibilità.

Esso è costituito da:

- contributi associativi ordinari e straordinari degli aderenti all'Associazione;
- eventuali erogazioni straordinarie, lasciti a favore dell'Associazione;
- altre attività dell'Associazione;
- eventuali eccedenze attive delle gestioni.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà destinato secondo le deliberazioni che adotterà l'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente

Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da almeno 2/3 dei votanti.

ART. 20 - RENDICONTO ANNUALE

Il rendiconto annuale relativo all'esercizio sociale che coincide con l'anno solare, verrà redatto alla fine di ogni anno a cura degli Organi e con le modalità previste dal presente Statuto.

Il rendiconto annuale sarà firmato oltre che dal Presidente dell'Associazione anche dal Tesoriere e dai Revisori dei Conti, che vi accompagneranno una propria relazione e sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 21 - MODIFICHE STATUTARIE - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'unico Organo competente a decidere le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione è l'Assemblea degli iscritti convocata in seduta straordinaria.

Nel caso l'Assemblea dovesse deliberare lo scioglimento dell'Associazione, dovrà contestualmente procedere alla nomina di due liquidatori da individuare con il supporto dell'Organismo Sindacale cui l'Associazione ha aderito e in ottemperanza alle disposizioni di legge al riguardo.

Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da almeno 2/3 dei votanti

ART. 22 - DECORRENZA

Il presente Statuto entra in vigore dal momento della sua definitiva approvazione da parte dell'Assemblea degli Iscritti.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione che ne fa parte integrante, è soggetto alle norme di legge, agli usi e alle consuetudini se ed in quanto applicabili.

Il presente Statuto non può fissare norme contrastanti con quelle della Rappresentanza Sindacale cui l'Associazione ha aderito. Nel caso in cui ciò avvenga, queste ultime si intenderanno sostituite di diritto alle norme del presente Statuto e prevarranno su di esse.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

“U.N.I.T. – Unione Nazionale Intermediari Tua”

ART. 1 - PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Il contributo associativo annuale viene versato all'Associazione entro il 30 aprile di ogni anno e la sua riscossione può avvenire anche tramite la Mandante.

Quando la riscossione avviene tramite la Mandante, il Segretario dell'Associazione comunica la misura del contributo ad ogni iscritto e detto importo diventa esigibile, in caso di mancata disdetta da parte di questi, entro 30 giorni dall'avviso.

La comunicazione non è necessaria quando non vi è modifica dell'importo della quota associativa rispetto all'esercizio precedente.

La perdita della qualifica di Iscritto per morosità non esime l'Intermediario moroso dalla corresponsione delle rate arretrate.

In caso di prima iscrizione che avvenga dopo la comunicazione di cui sopra, il richiedente dovrà allegare alla sua richiesta di iscrizione, la quota associativa.

Il mancato pagamento del contributo associativo comporta la sospensione dei diritti previsti dallo Statuto, sino a quando gli stessi contributi non saranno versati.

In caso di morosità e conseguente perdita della qualifica di iscritto, decadranno tutti i benefici derivanti da convenzioni o assicurazioni collettive, alla prima scadenza utile.

ART. 2 - DELEGA

La delega è ammessa solo per l'Assemblea degli Istituti e per le Assemblee delle Zone Territoriali

I componenti eletti negli Organi dell'Associazione non possono delegare ad altri le funzioni ricevute.

La delega rilasciata in occasione dell'Assemblea va presentata e convalidata dall'apposita Commissione di Verifica Poteri entro il termine fissato per le operazioni di accreditamento; non sono ammissibili deleghe condizionate o che limitino in tutto o in parte le funzioni del delegato.

La delega, per essere considerata valida, deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere redatta su carta intestata dell'Agenzia del delegante o su carta bianca ma con apposizione del timbro dell'Associato;
- indicare nome, cognome e codice agenzia del delegante e del delegato;
- riportare timbro e firma del delegante;
- non presentare correzioni di sorta.

ART. 3 - ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Istituti è convocata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla data fissata.

La convocazione dovrà avvenire con raccomandata o mezzo equivalente. È considerato "mezzo equivalente" anche la convocazione avvenuta a mezzo mail con contemporanea pubblicazione della convocazione sul sito della associazione.

Nei casi di particolare gravità e/o urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 10 (dieci) giorni.

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, se presente o rappresentata la metà più uno degli Istituti;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Istituti presenti o rappresentati.

È il Presidente dell'Associazione che, dopo aver verificato la regolarità dell'assemblea, dichiara aperti i lavori.

Come primo atto invita l'Assemblea ad eleggere, su proposta della Giunta Esecutiva uscente, la Presidenza dell'Assemblea stessa.

Il Presidente, dopo la nomina del Vice Presidente e del Segretario dell'Assemblea, a suo insindacabile giudizio, dirige, disciplina, pone i tempi degli interventi, valuta l'ammissibilità delle mozioni e le sottopone al vaglio dell'Assemblea ponendole in votazione.

Propone altresì l'elezione ad alzata di mano della Commissione di Scrutinio e la Commissione per la stesura del documento finale.

Eseguite le formalità di rito, si inizia il dibattito sui vari punti all'ordine del giorno. Gli Iscritti che intendono intervenire devono iscriversi presso la Presidenza dell'Assemblea.

La parola viene concessa nell'ordine di iscrizione.

La chiusura delle iscrizioni degli interventi viene decisa dalla Presidenza tenuto conto dello svolgimento dei lavori assembleari.

Per l'Assemblea di Zona valgono le stesse disposizioni di cui sopra

ART. 4 - MOZIONI ASSEMBLEARI

La mozione, sempre che riguardi questioni di procedura e/o di ordine del giorno, deve essere presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza che, dopo averne accertata l'ammissibilità, concede la parola al presentatore alla fine dell'intervento in corso, dà poi diritto di parola ad un Iscritto a favore ed a uno contro e, successivamente, la pone in votazione.

ART. 5 - VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA

A cura dell'Ufficio di Segreteria dovrà essere redatto l'elenco generale degli iscritti all'Associazione in regola con gli adempimenti dello Statuto.

Tale elenco dovrà essere consegnato alla Commissione Verifica Poteri prima dell'apertura dell'Assemblea e costituirà il registro di riferimento valido per l'espletamento delle operazioni di voto.

Il Presidente dell'Assemblea, nel dichiarare aperte le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Associazione, inviterà alla presentazione delle liste.

ELEZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

L'elezione del Presidente dell'Associazione e della Giunta Esecutiva avverrà a scrutinio segreto, con presentazione di una o più liste, accompagnata da un breve programma. I candidati devono dichiarare la propria accettazione per iscritto.

Ogni candidato può far parte di una sola lista, e non può essere componente della Commissione Scrutinio.

Le liste devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea, entro il termine dallo stesso fissato, a cura del capolista candidato alla carica di Presidente. Le liste sono valide se sottoscritte da almeno 15 (quindici) iscritti aventi diritto al voto i quali non possono sottoscrivere altre liste. Nel caso ciò avvenisse, la Commissione Verifica Poteri chiederà ai rispettivi presentatori di provvedere nel termine di 1 ora a sostituire i nominativi degli iscritti che avessero apposto la loro sottoscrizione su più liste.

Nel caso la sostituzione non avvenga nel tempo previsto, la lista che non ha provveduto sarà esclusa dalle votazioni.

I candidati alla Giunta Esecutiva non possono essere candidati in più di una lista.

I sottoscrittori non sono ammessi per delega ma devono essere presenti in assemblea.

Chiusa la fase di presentazione delle liste, il Presidente dell'Assemblea invita, secondo l'ordine di presentazione, i candidati Presidenti ad illustrare nel tempo che varrà stabilito il programma e le candidature.

Il Presidente del Congresso fissa l'orario di inizio delle operazioni di voto, tenendo in debita considerazione l'esigenza dei tempi necessari ad un adeguato dibattito congressuale.

All'apertura delle operazioni di voto ad ogni elettore sarà consegnata la scheda vidimata dal Presidente del Seggio elettorale.

Il numero dei componenti della Giunta Esecutiva è fissato inizialmente in 10 unità oltre al Presidente dell'Associazione.

Tale numero di componenti è modificabile dall'Assemblea.

Votazione con lista aperta

Ogni lista dovrà elencare un numero di candidati superiore al numero degli eleggibili oltre al candidato Presidente e dovrà essere corredata da un breve documento programmatico.

Almeno un quinto dei candidati dovrà rivestire la qualifica di agente monomandatario Tua Assicurazioni spa; con la definizione di "monomandatario" si vuole individuare quell'intermediario che non ha altri mandati di compagnie generaliste ad eccezione di quello rilasciato da Tua Assicurazioni spa.

Non sono ammesse liste di candidati che non rispecchino tale composizione

Ogni elettore potrà votare una sola lista ed esprimere fino ad un massimo di SEI preferenze, oltre a quella del candidato Presidente, fra i nominativi della lista votata.

Risulteranno eletti, oltre al Presidente, i primi DODICI per preferenze ottenute appartenenti alla lista che avrà ottenuto più voti, almeno DUE dei quali dovranno essere "monomandatari".

Votazione con lista chiusa

Ogni lista dovrà elencare un numero di candidati pari a DODICI oltre al candidato Presidente e dovranno essere corredata da un breve documento programmatico.

Almeno un quinto dei candidati dovrà rivestire la qualifica di agente monomandatario Tua Assicurazioni spa; con la definizione di "monomandatario" si vuole individuare quell'intermediario che non ha altri mandati di compagnie generaliste ad eccezione di quello rilasciato da Tua Assicurazioni spa.

Non sono ammesse liste di candidati che non rispecchino tale composizione.

La votazione avviene senza espressione di preferenza e risulterà eletta la lista che avrà ottenuto più voti.

Per l'elezione di tutti gli organi statutari, in caso di parità di preferenze, vengono eletti i candidati con anzianità di mandato più elevata

Limitatamente alla prima Assemblea (costitutiva) le elezioni di tutti gli organi statutari avverrà con il sistema della "lista chiusa".

ELEZIONI COLLEGIO DEI REVISORI E DEI PROBIVIRI

L'elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti avviene mediante presentazione da parte della Presidenza dell'Assemblea di una lista per ciascuna carica.

L'iscrizione alle liste dovrà avvenire entro il termine fissato dal Presidente dell'Assemblea e dovrà farsi di persona da parte del candidato.

Ogni candidato potrà concorrere unicamente ad una delle due cariche. Nel caso non si raggiungesse il numero minimo di candidati per la formazione del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Ufficio di Presidenza del Congresso ne darà comunicazione all'Assemblea integrando le liste.

Ogni elettore potrà esprimere un massimo di tre voti per gli effettivi e di due per i supplenti per entrambe le votazioni.

ART. 6 - SEGGIO ELETTORALE

La Commissione di Scrutinio nominata dall'Assemblea congressuale, è incaricata delle operazioni di voto per il rinnovo degli Organi dell'Associazione, provvede a vidimare, consegnare e raccogliere le schede occorrenti per tutte le votazioni.

Deve altresì conteggiare i voti riportati dai singoli candidati e stilare il verbale definitivo dei risultati elettorali, da consegnare al Presidente dell'Assemblea per la lettura e la proclamazione degli eletti.

ART. 7 – VOTAZIONI NEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Le votazioni negli Organi dell'Associazione avvengono di norma per alzata di mano, salvo altro sistema richiesto con apposita mozione approvata a maggioranza dei presenti.

Le delibere degli Organi dell'Associazione sono prese a maggioranza assoluta, salvo le diverse disposizioni previste dal presente Statuto.

ART. 8 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche del presente Regolamento possono avvenire con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Assemblea, comprese le deleghe.

ART. 9 - NORME GENERALI

Tutti gli iscritti possono far parte degli Organi statutari dell'Associazione.

Le cariche dell'Associazione hanno la durata di tre anni.

Tutti i loro componenti mantengono la propria carica fino al termine della prima Assemblea elettiva successiva alla sua elezione.

L'Assemblea deve essere indetta e svolta entro e non oltre tre mesi dalla scadenza delle cariche medesime.

Tutte le cariche sono onorifiche e pertanto non è ammesso alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

La tabella dei rimborsi a favore degli Organi dell'Associazione, verrà allegata annualmente in sede di presentazione del bilancio preventivo.

Per tutti gli Organi dell'Associazione sono previste una "prima" ed una "seconda" convocazione che non potranno essere fissate a meno di mezz'ora una dall'altra.

Di ogni riunione e di ogni incontro degli Organi dell'Associazione, con la Direzione della Compagnie e/o Istituzionali deve essere redatto apposito verbale da inviare alla Segreteria, che avrà cura della sua conservazione e divulgazione, per sintesi, agli iscritti.

ART. 10 DECORRENZA

Il presente Regolamento di attuazione entra in vigore dal momento della sua definitiva approvazione da parte dell'Assemblea degli Iscritti.